

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAROLLO, BROSIO, ATTAGUILE, LEGGIERI e BARTOLOMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1972

Agevolazioni a favore delle Associazioni nazionali d'arma

ONOREVOLI SENATORI. — Le Associazioni nazionali d'arma svolgono da decenni una funzione importante e delicata. Esse perpetuano valori che uno Stato democratico ha il dovere di custodire e difendere in seno ad una comunità civile che voglia rispettare memorie appartenenti essenzialmente al popolo, essendo stato il popolo il protagonista delle vicende storiche italiane.

In questo senso la funzione delle Associazioni d'arma è anche quella di mantenere viva la continuità della tradizione popolare legata ad eventi di importanza emblematica. E nello stesso senso i compiti delle Associazioni d'arma assumono una importanza che va al di là degli associati e delle vicende militari per divenire momento di coscienza popolare, di consapevolezza storica e civile.

Al di là delle ideologie e delle particolari visioni politiche, può dirsi pertanto che le Associazioni d'arma sono una realtà che per-

petua il reverente ricordo del sacrificio di quanti, operai, contadini, ceti medi, nelle trincee difesero l'ideale di Nazione e, in esso, gli ideali di libertà e di sicurezza nazionale.

Sono note però le condizioni precarie dei bilanci di tali Associazioni, che non sono in grado di pagare i canoni di locazione delle proprie sedi, quasi sempre ubicate all'interno di stabili demaniali adibiti a caserme, a sedi di distaccamenti militari, eccetera. E altresì noto che tali Associazioni non possono far fronte ai pur modesti oneri derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Il presente disegno di legge, nella convinzione della superiore funzione pubblica delle Associazioni, intende porre rimedio alle più pressanti difficoltà di bilancio delle stesse e manifestare concretamente il sostegno dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

I contratti di locazione stipulati tra il Demanio dello Stato e le Associazioni d'arma, relativi alla locazione di immobili demaniali adibiti a sedi delle stesse, sono esenti da ogni imposta.

L'Amministrazione demaniale locherà gli immobili di cui al precedente comma applicando il canone di lire 100 annue per ogni vano adibito a sede delle Associazioni stesse.

Art. 2.

Le sovvenzioni previste dalla legge 26 novembre 1969, n. 931, a favore delle Associazioni d'arma sono elevate a lire 250 milioni annui, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, valutato in lire 130 milioni annue, si farà fronte per gli esercizi finanziari 1972 e 1973 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.